

ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



PARCO NAZIONALE DELL'ARCIPELAGO DI LA MADDALENA

Legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 9, co. 8-bis e s., e ss. mm. ii.

STATUTO DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ARCIPELAGO DI LA MADDALENA

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Natura Giuridica

1. L'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 215 del 13 settembre 1996, di seguito denominato "Ente Parco", ai sensi dell'art. 9, co. 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito, legge n. 394/91), ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
2. L'Ente Parco ha sede legale ed amministrativa in La Maddalena, via Giulio Cesare n°7.
3. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire uffici periferici nel territorio del Parco.
4. All'Ente Parco, ai sensi dell'art. 9, co. 13, della legge n. 394/91, si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e si intende inserito nella tabella IV allegata alla medesima legge.

Articolo 2 - Competenza Territoriale

1. L'Ente Parco esercita le competenze previste dalla legge e dagli atti attuativi sul territorio del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena delimitato dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale, depositata in originale presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed in copia conforme presso la Regione Autonoma della Sardegna e la sede dell'Ente Parco, ed allegata al citatodecreto istitutivo dell'Ente Parco 17 maggio 1996.
2. Eventuali modificazioni introdotte, con le modalità previste dalla legge n. 394/91, alla perimetrazione del Parco comportano l'immediato adeguamento alla nuova perimetrazione della competenza territoriale dell'Ente Parco.



Articolo 3 – Finalità

1. L'Ente Parco tutela e gestisce i territori rientranti nel proprio perimetro allo scopo di perseguire, in particolare, le finalità indicate nelle lettere a), b), c) e d) del co. 3, dell'art. 1, della legge n. 394/91. Rientra tra gli obiettivi prioritari dell'Ente Parco la promozione economico-sociale delle popolazioni locali attraverso interventi atti a tutelare, valorizzare ed estendere le caratteristiche di naturalità e di integrità ambientale dell'area protetta.
2. Al fine di garantire lo sviluppo economico-sociale della popolazione del Parco, l'Ente promuove la sperimentazione di metodi di gestione del territorio, idonei a realizzare una integrazione sostenibile tra uomo ed ambiente naturale e tali da preservare il patrimonio naturale alle generazioni future. A tal fine l'Ente promuove, anche attraverso l'intesa con lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali, nuove attività produttive compatibili in settori innovativi, e salvaguarda i valori culturali tradizionali presenti nelle attività agro-silvo-pastorali, zootecniche, forestali, nella pesca e nell'artigianato anche attraverso specifiche misure di incentivazione.
3. Per il raggiungimento di tali obiettivi l'Ente predispone il Piano per il Parco, il Regolamento ed il Piano pluriennale economico-sociale previsti agli artt. 11, 12 e 14 della legge n. 394/91, attiva le procedure per la definizione di intese ai sensi dell'art 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine della piena applicazione delle misure di incentivazione previste dall'art. 7, della legge n. 394/91, e può promuovere i patti territoriali di cui all'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 4 - Nome e logo del Parco

1. L'Ente Parco, in tutti i suoi atti, si identifica con il nome di "Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena" e con il logo approvato dal Consiglio Direttivo.
2. Il Parco ha diritto all'uso esclusivo del proprio nome e del proprio logo, escluso l'uso che del nome e del logo potrà essere fatto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nell'esercizio delle potestà che gli appartengono.
3. Per le finalità previste dall'art. 14, co. 3, della legge n. 394/91, l'Ente Parco può concedere, a mezzo di specifiche convenzioni, l'uso del proprio nome e del proprio logo a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino gli scopi istitutivi del Parco.

TITOLO II – ORGANI DELL'ENTE PARCO

Articolo 5 – Organi

1. Sono Organi dell'Ente Parco:
 - a. il Presidente;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. la Giunta Esecutiva;
 - d. il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - e. la Comunità del Parco.
2. Ai sensi dell'art. 9, co. 12, della legge n. 394/91, gli Organi dell'Ente Parco durano in carica cinque anni.

Articolo 6 - Presidente

1. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, d'intesa con il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna e dura in carica cinque anni.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente Parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio Direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e promuove le azioni ed i provvedimenti più opportuni e necessari per la tutela degli interessi del Parco.
3. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva coordinandone l'attività ed emana gli atti a lui espressamente demandati dalle leggi, dai regolamenti e dal presente Statuto.
4. In qualità di legale rappresentante dell'Ente Parco, il Presidente sta in giudizio nei procedimenti giurisdizionali di qualsiasi natura e tipo; in particolare, rappresenta l'Ente, in sede di giurisdizione amministrativa, per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive dell'area protetta e, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, interviene nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possano compromettere l'integrità del patrimonio naturale dell'area protetta.
5. Il Presidente, nell'ambito delle direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione emanate dal Consiglio Direttivo, esercita un potere di indirizzo, identificando le priorità degli interventi ed eventualmente progetti speciali e scadenze intermedie.
6. Il Presidente assegna al Direttore, nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo, le risorse finanziarie iscritte al bilancio dell'Ente per il perseguimento degli obiettivi fissati e programmati.
7. Il Presidente non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare atti di competenza del Direttore. In caso di inerzia o ritardo ovvero in caso di inosservanza delle direttive generali da parte del Direttore, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Presidente può nominare, previa contestazione, un Commissario *ad acta*, dandone conoscenza al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Nei casi d'urgenza la contestazione può essere omessa.
8. Il Presidente esercita, fino all'insediamento della Giunta Esecutiva, le funzioni ad essa spettanti, in base all'art. 16, co. 2, del presente Statuto.

Articolo 7 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da dodici componenti, nominati con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare secondo le modalità previste dall'art 9, co. 4, della legge n. 394/91; dura in carica cinque anni.
2. In caso di morte, dimissioni di un Consigliere o comunque di vacanza del posto, il componente che viene nominato in sostituzione dura in carica per il periodo residuo di carica del Consiglio Direttivo.
3. Le dimissioni da Consigliere devono essere presentate in forma scritta al Presidente ed hanno efficacia dal momento nel quale il Presidente le comunica al Consiglio Direttivo nella sua prima riunione e questo ne prende atto. Le dimissioni non possono essere comunque ritirate dopo la presa d'atto del Consiglio Direttivo.
4. Qualora il Presidente non provveda alla comunicazione di cui al comma precedente, il dimissionario può richiedere al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di prendere atto delle sue dimissioni.

5. I Consiglieri, nominati su designazione della Comunità del Parco, che all'atto della nomina rivestono la carica di Sindaco di un Comune oppure di Presidente di una Comunità Montana, di una Provincia o di una Regione, presenti nella Comunità del Parco, ovvero ancora di Assessori o Consiglieri degli stessi Enti, decadono immediatamente dall'incarico di membro del Consiglio Direttivo in caso di cessazione della predetta carica, con conseguente rinnovo della designazione.
6. Il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza di cui al comma precedente nella prima riunione utile.
7. Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipano, senza diritto di voto, il Direttore del Parco ed i Revisori dei conti, ed altresì può partecipare, senza diritto di voto, il Presidente della Comunità del Parco.

Articolo 8 - Prima Adunanza del Consiglio Direttivo

1. Ai sensi dell'art. 9, co. 7, della legge n. 394/91, il Consiglio Direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.
2. Nella prima adunanza, qualora i membri designati dalla Comunità del Parco in conformità all'art. 24, co. 1, lett. a), del presente Statuto risultino tutti nominati, il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno un Vice Presidente, scegliendolo tra questi, secondo le modalità di cui all'art. 15.
3. Per la validità della prima adunanza e delle deliberazioni in essa adottate il numero dei membri presenti non può essere inferiore a sette.

Articolo 9 - Convocazione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato:
 - a. dal Presidente;
 - b. su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri in carica;
 - c. per deliberazione della Giunta Esecutiva.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente almeno tre volte l'anno, ed in seduta straordinaria ogni volta che la sua convocazione sia disposta ai sensi delle lettere b) e c) del comma precedente.
3. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del primo comma l'adunanza deve essere tenuta entro 15 giorni dalla data in cui è pervenuta al Presidente la richiesta o la deliberazione adottata dalla Giunta Esecutiva. Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia avuto luogo, il Consiglio Direttivo può essere convocato, con il dovuto preavviso, e con il medesimo ordine del giorno, dal più anziano di età tra coloro che hanno presentato la richiesta di convocazione o tra i componenti la Giunta Esecutiva.
4. L'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere pubblicato all'Albo dell'Ente Parco e consegnato ai componenti il Consiglio Direttivo nei seguenti termini:
 - a. almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, presso il domicilio indicato al momento dell'insediamento;
 - b. almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza per i casi di motivata urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno. Qualora la maggioranza dei Consiglieri lo richieda, la deliberazione deve essere differita al giorno seguente.

5. L'avviso di convocazione deve essere trasmesso al Presidente la Comunità del Parco ed ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
6. L'avviso di convocazione può essere notificato a mano oppure può essere trasmesso per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure a mezzo telegramma, telefax o altro mezzo di trasmissione dal quale risulti la data di invio e quella di ricevimento (ad es.: posta elettronica).
7. Quattro giorni prima dell'adunanza i documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria degli Organi, a disposizione dei Consiglieri. Nei casi di convocazione di urgenza i documenti relativi devono essere depositati contestualmente alla convocazione.
8. Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma e salvo diversa motivata indicazione nella lettera di convocazione, presso la sede dell'Ente Parco.
9. Il Consiglio Direttivo modula la discussione secondo criteri di equità dei singoli interventi, rispettando, ancorché in modo flessibile, un tempo di intervento non superiore ai cinque minuti, salvo particolare complessità dell'intervento stesso.

Articolo 10 - Numero legale per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo

1. Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente presiede il Vice-Presidente; in caso di contestuale assenza o di impedimento del Presidente e del Vice Presidente, il Consiglio Direttivo è presieduto dal Consigliere più anziano di età presente.
3. I componenti il Consiglio Direttivo che escono dalla sala prima della votazione non vengono computati per determinare la validità della seduta.

Articolo 11 - Numero legale per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

1. Salvi i casi di votazione segreta previsti dalla legge e dal presente Statuto, il Consiglio Direttivo delibera, con votazione palese, a maggioranza dei presenti, eccettuato il caso in cui sia richiesta una maggioranza qualificata. In caso di parità prevale il voto del Presidente, tranne che per le votazioni segrete. Nell'eventualità di non accoglimento di una deliberazione la stessa non può essere ripresentata nella medesima seduta.
2. Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con voto espresso in modo palese dalla maggioranza dei presenti.
3. Per la revisione totale o parziale dello Statuto è richiesta, sia per la validità della seduta che per la validità della deliberazione, la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti in carica. Qualora la maggioranza richiesta per la validità della deliberazione non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e la deliberazione è approvata qualora ottenga per due volte il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica.
4. I membri del Consiglio Direttivo non possono partecipare alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie verso l'Ente Parco e verso eventuali organismi dal medesimo amministrati o soggetti alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado ovvero si tratta di conferire impieghi o incarichi ai medesimi.
5. I divieti di cui al comma precedente comportano anche l'obbligo di allontanarsi dall'aula durante la trattazione di detti affari.

Articolo 12 - Funzioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo, ispirandosi ai principi di buon andamento, imparzialità e legalità, nonché ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e pubblicità, determina l'indirizzo programmatico e definisce gli obiettivi da perseguire, nonché verifica, attraverso il Presidente, la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
2. Il Consiglio Direttivo:
 - a. delibera lo Statuto dell'Ente Parco, sentito il parere della Comunità del Parco, e delibera ogni sua revisione;
 - b. elegge, con le modalità previste dallo Statuto, il Vice Presidente e la Giunta Esecutiva;
 - c. delibera l'attività generale di indirizzo e programmazione;
 - d. delibera i bilanci annuali, le loro variazioni ed assestamenti ed il conto consuntivo;
 - e. delibera la proposta di dotazione organica e ogni sua revisione e conferisce mandato al Presidente al fine della conduzione delle consultazioni sindacali inerenti la presente materia, fatte salve le disposizioni dell'art. 26, comma 2, lett. d ;
 - f. delibera i regolamenti interni per il raggiungimento delle finalità dell'Ente Parco;
 - g. adotta, previo parere della Comunità del Parco, il Regolamento del Parco previsto dall'art. 11 della legge n. 394/91;
 - h. indica, ai sensi dell'art. 12, co. 3, della legge n. 394/91, i criteri per la predisposizione del Piano del Parco;
 - i. delibera, ai sensi dell'art. 9, co. 8, della legge n. 394/91, sulla proposta di Piano del Parco;
 - j. esprime motivata valutazione sulla proposta di Piano pluriennale economico - sociale di cui all'art. 14 della legge n. 394/91;
 - k. esprime parere vincolante sul Piano pluriennale economico - sociale;
 - l. delibera di intervenire, qualora lo ritenga opportuno o necessario, nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possono compromettere l'integrità del patrimonio naturale del Parco e propone azioni di tutela in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive del Parco;
 - m. ratifica, nella prima seduta, le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo assunte in via d'urgenza dal Presidente;
 - n. assume ogni altro provvedimento ad esso demandato dalla legge, dai regolamenti ovvero sottoposto alla sua attenzione dalla Giunta Esecutiva o dal Presidente.

Articolo 13 - Verbalizzazione, pubblicazione e controllo delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

1. Il verbale della riunione del Consiglio Direttivo è sottoscritto dal Presidente o, in sua assenza, da chi presiede l'adunanza, e dal Direttore.
2. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Consiglieri, le loro dichiarazioni di voto e il verbale deve essere a disposizione dei consiglieri a decorrere dal quindicesimo giorno dalla riunione.
3. Il controllo degli atti avviene nei limiti, nei modi e nei termini stabiliti dagli articoli 29 e 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e delle prescrizioni normative che regolano la materia. Le deliberazioni sono pubblicate, entro quindici giorni dalla loro adozione, mediante affissione all'Albo dell'Ente per quindici giorni consecutivi, decorsi i quali divengono esecutive, salvo gli atti per i quali siano previsti termini diversi.
4. Le delibere sono conservate presso la sede dell'Ente Parco unitamente agli estremi d'esecutività ed agli eventuali atti di annullamento da parte degli Organi di controllo.

Articolo 14 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Direttivo sono pubbliche.
2. Le sedute del Consiglio Direttivo sono segrete qualora si tratti di questioni concernenti persone che comportino apprezzamenti e giudizi sulle qualità morali, sulle condizioni economiche, sulla condotta pubblica e privata, sulle capacità e sulle qualità personali.

Articolo 15 - Vice Presidente

1. Il Vice Presidente del Parco, scelto tra i membri designati dalla Comunità del Parco, è eletto dal Consiglio Direttivo nel corso della prima adunanza a maggioranza assoluta ed a votazione segreta.
2. Nel caso in cui non sia raggiunta la maggioranza prevista la votazione si ripete, con le stesse modalità, per altre due volte in sedute distinte.
3. Qualora non si raggiunga per tre volte il numero dei voti previsti, nella successiva seduta è eletto Vice Presidente il candidato che abbia riportato il maggior numero dei voti.
4. Il Vice Presidente fa parte di diritto della Giunta Esecutiva e sostituisce il Presidente in ogni caso di assenza o impedimento.

Articolo 16 - Giunta Esecutiva. Composizione e competenze

1. La Giunta esecutiva è composta:
 - a. dal Presidente dell'Ente Parco, che la presiede;
 - b. dal Vice Presidente dell'Ente Parco, che ne fa parte di diritto;
 - c. da tre membri eletti dal Consiglio Direttivo scelti tra i Consiglieri in carica.
2. Alle sedute della Giunta Esecutiva partecipa il Direttore del Parco senza diritto di voto. Alla Giunta Esecutiva compete:
 - a. la formulazione di proposte di atti di competenza del Consiglio Direttivo;
 - b. la cura dell'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo;
 - c. l'adozione di tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto al Consiglio Direttivo, al Presidente e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo Statuto, del Direttore del Parco.
3. Di ciascuna deliberazione della Giunta Esecutiva è data comunicazione al Consiglio Direttivo.

Articolo 17 - Elezione della Giunta Esecutiva

1. La Giunta Esecutiva è eletta dal Consiglio Direttivo, di seguito alla nomina di tutti i suoi componenti e con la presenza di almeno 2/3 degli stessi in seduta pubblica.
2. Per l'elezione della Giunta Esecutiva i componenti il Consiglio Direttivo potranno esprimere due preferenze. Risulteranno eletti i componenti il Consiglio Direttivo che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
3. I membri della Giunta Esecutiva, fatta eccezione per il Presidente ed il Vice Presidente, possono essere oggetto di sfiducia attraverso apposita mozione, proposta dal Presidente o da almeno 1/4 dei Consiglieri in carica del Consiglio Direttivo e votata dalla maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo. In caso di sfiducia, il Consiglio Direttivo provvede all'elezione dei nuovi componenti la Giunta Esecutiva con le modalità previste dal presente articolo in una successiva seduta da tenersi entro dieci giorni.

Articolo 18 - Convocazione della Giunta Esecutiva

1. La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario ovvero entro dieci giorni qualora ne facciano richiesta almeno tre componenti. La convocazione è disposta mediante avviso contenente l'ordine del giorno che deve pervenire ai membri della Giunta almeno tre giorni prima della riunione, salvo i casi di motivata urgenza per i quali i termini sono ridotti a ventiquattro ore.
2. Le integrazioni all'ordine del giorno sono ammesse con preavviso di almeno ventiquattro ore prima dell'ora stabilita per la riunione.
3. L'avviso di convocazione deve essere notificato a mano, trasmesso per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure a mezzo telegramma, oppure a mezzo telefax, o altro mezzo di trasmissione dal quale risulti la data di invio e quella di ricevimento (posta elettronica, ecc.), presso il domicilio indicato al momento dell'insediamento.
4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente e per motivi di urgenza la Giunta Esecutiva è convocata, con le medesime modalità previste dal presente articolo, dal Vice-Presidente.

Articolo 19 - Numero legale per la validità delle sedute e delle deliberazioni della Giunta Esecutiva

1. Per la validità delle sedute della Giunta Esecutiva è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente presiede il Vice Presidente; in caso di contestuale assenza o di impedimento del Presidente e del Vice Presidente la Giunta Esecutiva è presieduta dal membro più anziano di età presente.
3. La Giunta Esecutiva delibera, a maggioranza dei presenti, con votazione palese ed in caso di parità prevale il voto del Presidente o di colui che presiede la seduta.
4. I componenti la Giunta Esecutiva che escono dalla sala prima della votazione non vengono computati per determinare la validità della seduta.
5. Nei casi di urgenza motivata le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il voto espresso dalla maggioranza dei presenti.
6. Il voto contrario del Consiglio Direttivo su una proposta della Giunta Esecutiva non comporta né la decadenza né le dimissioni della stessa.

Articolo 20 - Verbalizzazione, pubblicazione e controllo delle deliberazioni della Giunta Esecutiva

1. Alla verbalizzazione, pubblicazione e controllo delle deliberazioni della Giunta Esecutiva si provvede con le modalità di cui al precedente art. 13.

Articolo 21 - Cessazione dei singoli componenti della Giunta Esecutiva

1. Fatta eccezione per il Presidente, in caso di cessazione delle funzioni di componente la Giunta Esecutiva per dimissioni, revoca o altra causa, il Consiglio Direttivo provvede alla nuova elezione con le modalità di cui all'art. 17.
2. Le dimissioni del Presidente e/o di oltre la metà dei componenti la Giunta Esecutiva comportano la decadenza della Giunta stessa con effetto dalla data di elezione ed insediamento della nuova Giunta Esecutiva.
3. In caso di *vacatio* funzionale, le funzioni della Giunta Esecutiva sono assunte dal Presidente.

Articolo 22 - Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con le modalità previste dall'art. 9, co. 10, della legge n. 394/91, esercita il riscontro di legittimità amministrativa e contabile secondo le prescrizioni normative che vigono in materia per gli Enti Pubblici non Economici e sulla base del Regolamento di contabilità dell'Ente Parco.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 23 - Comunità del Parco

1. La Comunità del Parco è costituita dal Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, dal Presidente della Provincia di Olbia -Tempio, dal Sindaco del Comune di La Maddalena e dal Presidente della Comunità Montana "Riviera di Gallura", il cui territorio ricade tutto o in parte in quello del Parco.
2. In caso di impedimento a partecipare alla riunione, ciascun membro della Comunità del Parco può conferire delega scritta ad un componente della Giunta o del Consiglio dell'ente cui egli appartiene affinché lo sostituisca in seno al collegio; il documento contenente la delega va esibito, anteriormente all'inizio della seduta per la quale è stato rilasciato, al Presidente della Comunità del Parco, il quale dispone che esso sia acquisito a verbale e conservato agli atti della seduta. È vietato il cumulo delle deleghe in capo al medesimo delegato.
3. La Comunità del Parco è organo consultivo e propositivo dell'Ente Parco. I documenti della Comunità del Parco sono acquisiti e conservati presso la sede dell'Ente Parco.
4. La Comunità del Parco elegge al suo interno un Presidente ed un Vice Presidente, e si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del suo Presidente.
5. La Comunità del Parco può riunirsi altresì su richiesta del Presidente dell'Ente Parco o di almeno un terzo dei suoi componenti. La riunione deve tenersi entro venti giorni dalla richiesta.

Articolo 24 - Funzioni della Comunità del Parco

1. La Comunità del Parco svolge i seguenti compiti:
 - a. designa cinque rappresentanti per la formazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco. La designazione dei rappresentanti della Comunità del Parco avviene con voto limitato, secondo le modalità previste nel Regolamento di organizzazione di cui alla successiva lett. i);
 - b. partecipa, ai sensi dell'art. 12, co. 3, della legge n. 394/91, alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del Piano per il Parco indicati dal Consiglio Direttivo;
 - c. esprime parere obbligatorio sul Piano per il Parco predisposto dall'Ente;
 - d. avvia, ai sensi dell'art. 14, co. 2, della legge n. 394/91, contestualmente all'elaborazione del Piano per il Parco, un Piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, che, previa motivata valutazione del Consiglio Direttivo, sottopone all'approvazione della Regione Autonoma della Sardegna, e vigila sulla sua attuazione;
 - e. esprime parere obbligatorio sul bilancio e sul conto consuntivo dell'Ente Parco;
 - f. esprime parere obbligatorio sul Regolamento del Parco;
 - g. esprime parere obbligatorio su altre questioni, a richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo;

- h. esprime parere obbligatorio sullo Statuto dell'Ente Parco e sulle eventuali revisioni;
 - i. adotta il proprio regolamento di organizzazione.
2. I pareri richiesti alla Comunità del Parco sono espressi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 25 - Indennità e gettoni di presenza

1. Al Presidente dell'Ente, al Vice Presidente dell'Ente, ai componenti il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva spettano le indennità di carica stabilite con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sulla base delle apposite direttive emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché spetta, per ogni seduta, e per non più di uno al giorno, rispettivamente del Consiglio o della Giunta alla quale partecipano, un gettone di presenza nella misura stabilita dal medesimo decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Ad essi compete altresì il rimborso delle spese di trasferta effettivamente sostenute e documentate, oltre al pagamento della relativa indennità, se prevista dalla legge e nella misura dalla stessa indicata, ovvero determinata con apposita deliberazione dell'Ente Parco da approvarsi dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
2. Ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti spettano l'indennità di carica stabilita con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sulla base delle apposite direttive emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché un gettone di presenza nella misura stabilita con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per ogni seduta del Consiglio Direttivo cui partecipano. Ad essi compete altresì il rimborso delle spese di trasferta effettivamente sostenute e documentate, oltre al pagamento della relativa indennità, se prevista dalla legge e nella misura dalla stessa indicata, ovvero determinata con apposita deliberazione dell'Ente Parco da approvarsi dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
3. Ai componenti la Comunità del Parco spetta, per ogni seduta della stessa Comunità cui partecipano, un gettone di presenza nella misura stabilita con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

TITOLO III - ORDINAMENTO DEL PERSONALE

Articolo 26 - Direttore

1. Il Direttore del Parco è nominato con le modalità di cui all'art. 9, co. 11, della legge n. 394/91.
2. Nell'ambito delle funzioni generali previste dalla legge per i dirigenti della Pubblica Amministrazione, il Direttore svolge, in particolare, i seguenti compiti:
 - a. coopera e collabora con il Presidente e con gli Organi dell'Ente Parco per la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare;
 - b. adotta, salvo quanto previsto dal regolamento generale di organizzazione, tutti gli atti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

- c. nel rispetto della normativa vigente assume le determinazioni, sulla base dei criteri fissati dal Consiglio Direttivo, relative all'instaurazione di rapporti di consulenza e collaborazione con professionisti e con Enti specializzati;
 - d. nel rispetto dei principi e delle norme dettati dalla legge e dal regolamento generale di organizzazione, assume le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro, ivi comprese le relazioni sindacali;
 - e. partecipa, con parere consultivo e nella qualità di segretario, alle riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva e ne sottoscrive i verbali e gli atti deliberativi insieme al Presidente;
 - f. esprime il parere di regolarità tecnica e contabile degli atti;
 - g. è l'interlocutore dell'Ufficiale del Corpo Forestale dello Stato preposto al Coordinamento Territoriale per l'Ambiente di cui agli artt. 1 e ss. del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2002, attuativo della previsione dell'art. 21, co. 2, della legge n. 394 del 1991;
 - h. rilascia il nulla osta di cui all'art. 13 della legge n. 394/91, sulla base dell'istruttoria tecnica degli uffici dell'Ente. Qualora venga esercitata un'attività in difformità dal Piano per il Parco, dal Regolamento e dal nulla osta, dispone la sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione o di trasformazione di opere. In caso di non ottemperanza all'ordine di riduzione in pristino entro i termini stabiliti, il Direttore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo le procedure di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ai sensi dell'art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e recuperando le relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con Regio Decreto n. 639 del 14 aprile 1910;
 - i. provvede, ai sensi dell'art. 30, co. 2, della legge n. 394/91, alla irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie stabilite per la violazione delle disposizioni emanate dall'Ente Parco a tutela dell'area protetta.
3. La sostituzione del Direttore, nei casi di sua assenza o impedimento, è disciplinata dal regolamento generale di organizzazione.

Articolo 27 - Personale

1. Il personale dell'Ente Parco è quello previsto dalla dotazione organica regolarmente approvata, ed assegnato agli uffici o servizi competenti per settori omogenei a cui sono preposti funzionari che rispondono direttamente al Direttore; in tale ambito le funzioni di vice-direzione sono affidate al funzionario di grado più elevato.
2. L'attribuzione temporanea di mansioni superiori al personale di cui al primo periodo del precedente co. 1, rimane disciplinata dalle disposizioni vigenti in materia.
3. In caso di assenza o impedimento del Direttore del Parco, il funzionario cui sono affidate le funzioni di vice-direzione può essere adibito, previa determinazione del Presidente, a svolgere compiti specifici, non prevalenti, della qualifica di Direttore del Parco, senza che ciò comporti variazione alcuna del trattamento economico.
4. La sorveglianza sul territorio del Parco è esercitata dal Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato.
5. Il Direttore può conferire ai dipendenti dell'Ente Parco in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 138, del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, compiti di sorveglianza, previa

- accettazione di questi ultimi, in aggiunta o in concomitanza agli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento di detti poteri i dipendenti assumono la qualifica di guardia giurata.
6. Per il conseguimento delle finalità istitutive del Parco è consentito, a seguito di conformi deliberazioni del Consiglio Direttivo, l'impiego di personale tecnico e di manodopera ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale e nel rispetto della normativa vigente. Alle relative procedure l'Ente Parco provvede successivamente all'approvazione del bilancio di previsione ove sia iscritto il connesso stanziamento.

Articolo 28 - Corsi di formazione professionale

1. L'Ente Parco partecipa al miglioramento della professionalità dei propri dipendenti organizzando corsi di formazione ovvero garantendo la partecipazione del personale a corsi di formazione professionale organizzati da strutture specializzate.
2. L'Ente Parco può organizzare altresì, anche d'intesa con altre Amministrazioni Pubbliche o Istituzioni Private, corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di Guida del Parco.

Articolo 29 - Azioni di tutela

1. L'Ente Parco, per la sola ed esclusiva tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale agli amministratori, al Direttore e ai dipendenti mediante la stipula di una polizza assicurativa che copra la responsabilità civile dei medesimi, purché non vi sia conflitto di interesse con l'Ente.

TITOLO IV - STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE

Articolo 30 - Regolamento del Parco

1. Il Regolamento del Parco, previsto e regolato dall'art. 11 della legge n. 394/91, disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del Parco e valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali.
2. Il Regolamento è adottato dall'Ente Parco, anche contestualmente all'approvazione del Piano per il Parco di cui all'art. 31 del presente Statuto, ed è approvato dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, previo parere degli Enti Locali interessati, da esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta e comunque d'intesa con la Regione Autonoma della Sardegna. Qualora i previsti pareri non intervengano entro il suddetto termine, essi si intendono favorevolmente acquisiti.
3. Il Regolamento, contestualmente alla sua pubblicazione, viene notificato agli Enti componenti la Comunità del Parco.
4. Il Regolamento del Parco acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Entro tale termine i Comuni interessati sono tenuti ad adeguarsi ai contenuti ed alle previsioni del Regolamento. Decorso il termine di novanta giorni le disposizioni del Regolamento del Parco prevalgono comunque su quelle del Comune, che è tenuto alla loro applicazione.

5. Le modificazioni al Regolamento del Parco sono introdotte con la medesima procedura prevista per la sua approvazione ed esplicano gli effetti conseguenti nei termini di cui al precedente comma.

Articolo 31 - Piano per il Parco

1. Il Piano per il Parco, previsto e regolato dall'art. 12 della legge n. 394/91, tutela i valori naturali ed ambientali, storici, culturali, antropologici tradizionali.
2. La formazione del Piano avviene nel rispetto della seguente procedura:
 - a. il Consiglio direttivo delibera i criteri per la predisposizione del Piano;
 - b. la Comunità del Parco partecipa alla definizione di tali criteri con apposita deliberazione;
 - c. entro 18 mesi dalla costituzione dei suoi Organi, l'Ente Parco predispone il Piano sulla base dei criteri di cui al punto precedente, nonché dei criteri e finalità della legge n. 394/91;
 - d. la Comunità del Parco esprime il proprio parere obbligatorio sul Piano predisposto dall'Ente Parco;
 - e. il Piano, approvato dal Consiglio Direttivo, viene inoltrato alla Regione Autonoma della Sardegna che provvede alla sua adozione entro i successivi novanta giorni.
3. Il Piano adottato è depositato per quaranta giorni presso la sede dell'Ente Parco, della Regione, della Provincia, del Comune, della Comunità Montana e della Comunità del Parco; in tali sedi chiunque può prenderne visione e chiederne copia.
4. Del deposito del Piano adottato è data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e su due quotidiani di rilievo nazionale e locale.
5. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte sulle quali l'Ente Parco esprime entro trenta giorni, con deliberazione del Consiglio Direttivo, il proprio parere.
6. Entro centoventi giorni dal ricevimento della deliberazione del Consiglio Direttivo di cui al comma 5. la Regione si pronuncia in merito ed approva il Piano per il Parco previa le intese di cui al co. 4 dell'art. 12 della legge n. 394/91.
7. In caso di mancata approvazione del Piano per il Parco si applicano i poteri sostitutivi di cui all'art. 12 della legge n. 394/91.
8. Il Piano per il Parco ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse, di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.
9. Il Piano per il Parco è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna ed è immediatamente vincolante nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche e dei Privati.
10. Il Piano per il Parco è modificato con le stesse procedure necessarie alla sua approvazione ed è aggiornato con identiche modalità almeno ogni dieci anni.

Articolo 32 - Nulla osta

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del Parco è disciplinato dall'art. 13 della legge n. 394/91.

Articolo 33 - Piano Pluriennale Economico e Sociale

1. Contestualmente all'elaborazione del Piano del Parco, la Comunità del Parco elabora il Piano Pluriennale Economico e Sociale per la promozione delle attività compatibili di cui all'art. 14, co. 2, della legge n. 394/91.
2. Sul Piano Pluriennale Economico e Sociale esprime la propria motivata valutazione il Consiglio Direttivo.
3. Ai sensi dell'art. 10, co. 3, della legge n. 394 del 1991, il Piano pluriennale economico e sociale è deliberato dalla Comunità del Parco previo parere vincolante del Consiglio direttivo.
4. Il Piano Pluriennale Economico e Sociale è approvato dalla Regione Autonoma della Sardegna nei modi e con le forme di cui all'art. 14, co. 2, della legge n. 394/91.
5. I contenuti del Piano si estendono in particolare a quanto previsto dall'art. 14, co. 3 della legge n. 394/91.
6. In caso di contrasto tra Comunità del Parco, altri Organi dell'Ente Parco e Regione, la questione del Piano Pluriennale Economico e Sociale è rimessa ad una conferenza presieduta dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il quale, perdurando i contrasti, rimette la decisione definitiva al Consiglio dei Ministri.
7. Il Piano ha durata quadriennale e può essere aggiornato annualmente con la stessa procedura della sua formazione.

Articolo 34 - Acquisti, espropriazioni ed indennizzi

1. L'Ente Parco può acquisire immobili inclusi nel perimetro del Parco anche mediante espropriazione o esercizio del diritto di prelazione, di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 15 della legge n. 394/91, secondo le norme generali vigenti.
2. L'Ente Parco può prendere in locazione immobili secondo le norme generali vigenti.
3. L'Ente Parco provvede ad indennizzare, previa valutazione tecnica, i danni provocati dalla fauna selvatica. L'Ente provvede altresì all'indennizzo degli eventuali danni alle attività agrosilvopastorali derivanti dai vincoli imposti all'interno del territorio del Parco sulla base dei principi equitativi e nel rispetto delle disposizioni di attuazione emanate in materia dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in applicazione al disposto di cui all'art. 15, co. 2, della legge n. 394/91.
4. Il Regolamento di cui all'art. 15 della legge n. 394/91 stabilisce le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi che debbono comunque essere corrisposti entro novanta giorni dal verificarsi del danno ovvero dalla data della notizia del nocumento.

Articolo 35 - Disposizione finanziaria

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno. Esso inizia il 1° gennaio e termina il successivo 31 dicembre.
2. Nell'esercizio della facoltà di deroga riconosciuta dall'art. 5, co. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, la gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione, deliberato dal Consiglio Direttivo entro il 30 novembre di ciascun anno.
3. Costituiscono entrate dell'Ente Parco:
 - a. i contributi ordinari e straordinari dello Stato e dell'Unione Europea;
 - b. i contributi delle Regioni e degli Enti territorialmente interessati al territorio del Parco;
 - c. i contributi di altri Enti Pubblici;

- d. i contributi ed i finanziamenti destinati a specifici progetti;
 - e. i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - f. gli eventuali redditi patrimoniali;
 - g. i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti d'ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi e quelle derivanti dall'art. 4 del presente Statuto;
 - h. i proventi delle attività commerciali e promozionali;
 - i. i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza di norme di legge e/o regolamentari;
 - j. ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente Parco.
4. All'Ente Parco è garantito il regime delle agevolazioni e delle detrazioni fiscali previste dagli artt. 16 e 37 della legge n. 394/91.

Articolo 36 - Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di altri programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata dell'Ente Parco e di altri soggetti pubblici o a prevalente partecipazione pubblica, il Presidente dell'Ente Parco in relazione alla competenza primaria o prevalente del Parco riguardo all'opera, agli interventi od ai programmi di intervento, partecipa ad accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. Per il conseguimento degli scopi di cui al comma 1, il Presidente dell'Ente Parco, o il Direttore da lui delegato, può partecipare a conferenze di servizi tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
3. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime dei rappresentanti delle amministrazioni interessate, è sottoscritto dal Presidente dell'Ente Parco tenuto conto degli atti di indirizzo generale assunti dall'Ente.
4. Ove l'accordo di programma comporti una variazione agli strumenti urbanistici vigenti, è necessario che vengano seguite le procedure di legge, a seguito della convocazione di tutti i soggetti interessati.

Articolo 37 - Aree Contigue

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 32 della legge n. 394/91, l'Ente Parco può predisporre documentazioni, analisi ed atti preliminari all'intesa.
2. L'Ente Parco partecipa con la Regione e gli enti interessati all'adozione di idonei piani e programmi relativi alle aree contigue di cui al comma 1.

TITOLO V - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

Articolo 38 - Caratteristiche della partecipazione

1. L'Ente Parco valorizza le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato e promuove la partecipazione dei cittadini alla formazione delle decisioni dell'amministrazione dell'Ente Parco.



2. Le modalità di convocazione, di ordinamento e di funzionamento degli istituti della partecipazione previsti nel presente titolo V sono stabilite con regolamento approvato dal Consiglio Direttivo; tale regolamento deve assicurare il pieno rispetto dei principi di partecipazione.

Articolo 39 - Consultazione

1. L'Ente Parco promuove e favorisce forme di consultazione, finalizzate alla tutela di interessi collettivi e diffusi.

Articolo 40 - Istanze, Petizioni e Proposte

1. L'Ente Parco riconosce e garantisce ai cittadini, alle Associazioni ed ai soggetti collettivi in genere, il diritto di istanza, petizione e proposta.
2. Mediante le istanze i cittadini chiedono ragione su specifici aspetti dell'attività dell'Ente Parco.
3. Mediante le petizioni i cittadini sollecitano l'intervento su questioni di interesse generale ed espongono comuni necessità.
4. Mediante le proposte i cittadini possono avanzare richieste per l'adozione da parte degli Organi dell'Ente Parco di atti specifici.
5. L'Ente Parco, tramite il Presidente ovvero la Giunta Esecutiva, esprime per iscritto entro sessanta giorni le proprie valutazioni per ogni singola iniziativa.
6. Modalità e termini per la modulazione di istanze, petizioni e proposte, nonché i termini per la definizione delle medesime, sono stabilite dal regolamento di cui all'art. 38, co. 2.

Articolo 41 - Pubblicità degli atti

1. Al fine di garantire la pubblicità degli atti dell'Ente Parco e della Comunità del Parco è istituito presso la sede del Parco un apposito spazio da destinare ad Albo per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti da leggi, regolamenti e dal presente Statuto.
2. La pubblicità degli atti deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.
3. Il Direttore provvede anche che gli atti vengano affissi e certifica l'avvenuta pubblicazione.
4. Tutti gli atti dell'Ente Parco sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge.
5. L'Ente Parco adotta le forme necessarie per la creazione di mezzi informativi che possono raggiungere con capillarità la cittadinanza, rendendo pubblica la propria attività amministrativa.
6. E' facoltà di chiunque abbia interesse prendere visione dei documenti amministrativi e ottenere copia. I modi per l'esercizio di tali diritti, le determinazioni amministrative inerenti e la tutela giurisdizionale sono disciplinati dalla normativa generale in materia di trasparenza e pubblicità degli atti amministrativi e dei connessi procedimenti.

TITOLO VI - REVISIONE DELLO STATUTO

Articolo 42 - Modalità di Revisione

1. La revisione totale o parziale del presente Statuto deve essere deliberata secondo le modalità previste dall'art. 11, co. 3.